

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 25

Adunanza 12 giugno 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BOSCONERO - SESTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 478 – 22285/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Bosconero:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n.118-16892 del 30/09/1991;
- ha approvato cinque Varianti Parziali al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 16/2012 del 9 maggio 2012, il Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia, in data 16 maggio 2012 (pervenuto il 21/05/2012), per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal succitato settimo comma;  
(Prat. 036/2012)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.758 abitanti nel 1971, 2.536 abitanti nel 1981, 2.811 abitanti del 1991, 2.924 abitanti nel 2001 3.101 abitanti al 31 dicembre 2010, dato che conferma un andamento demografico 1971/2010 in incremento del 43,3%;

- superficie territoriale: 1.092 ettari di pianura, dei quali solo 5 ettari presentano una pendenza compresa tra il 5 ed il 25%. È caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 174 ettari, che costituiscono il 16% dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 7 denominato "Rivarolo" di cui all'art. 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Barbania, Busano, Ciconio, Feletto, Front, Lombardore, Lusigliè, Favria, Oglianico, Ozegna, Rivarolo Canvese, Rivarossa, Salassa e Vauda Canavese;
- il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. non inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- infrastrutture per la mobilità:
  - è attraversato dalla SSP n. 460 di Ceresole e dalle Strade Provinciali n. 87 e n. 249;
  - è attraversato dalla Ferrovia Canavesana "Torino - Pont Canavese"; è presente una stazione;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal corso di acqua pubblica del Rio Cardine;
- tutela ambientale:
  - nel territorio comunale è insediata una azienda a rischio di incidente rilevante ai sensi degli art. 6 e 7 D.Lgs. 334/2001, denominata "EATON AUTOMOTIVE s.r.l.";

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2012 del 9 maggio 2012 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, integra l'articolo 37 delle N.T.A. del Piano vigente, al fine di eliminare controversie interpretative in merito alla possibilità di monetizzare le aree destinate a tale servizio ai sensi dell'articolo 21, L.R. 56/77.

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'articolo 17, L.R. 56/77; la proposta normativa non modifica le condizioni di rischio idrogeologico né il Piano di Zonizzazione Acustica. La Variante riporta altresì le motivazioni dell'esclusione dell'assoggettamento al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 29/06/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica in data 29/05/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *“La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

visto l'articolo 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Bosconero, adottato con deliberazione C.C. n. 16/2012 del 9 maggio 2012, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia “PTC2”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del “PTC2” immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5 dell'articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 dell'articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”* e del comma 2 dell'articolo 50 *“Difesa del suolo”*;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale sono segnalate la seguente incompletezza materiale:  
<<con riferimento alla documentazione di Variante, si ricorda la necessità che gli elaborati allegati, siano sottoscritti dai soggetti interessati (Sindaco, Professionista incaricato, Responsabile del Procedimento, Segretario Generale) e riportino gli estremi dell'atto amministrativo di adozione, come previsto Circolare del Presidente Giunta Regionale n. 16/URE del 18 luglio 1989; è altresì necessario

allegare il testo della norma vigente>>

3. di trasmettere al Comune di Bosconero la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta